

Regolamento dei funzionari (1)

(RF 1)

Modifica dell'11 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959¹ è modificato come segue:

Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2001

¹ L'indennità di residenza conformemente all'articolo 41 è ridotta di una quota (381 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte.

² Gli stipendi iniziali conformemente all'articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all'importo minimo della classe di stipendio determinante.

³ L'aumento ordinario dello stipendio conformemente all'articolo 39 capoversi 1-3 e l'aumento straordinario dello stipendio conformemente all'articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 2000.

⁴ Il diritto a un'indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all'articolo 53 capoverso 1 è dato unicamente se la supplenza:

- a. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valutazione della funzione; e
- b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi.

L'indennità conformemente all'articolo 53 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l'aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all'articolo 40 capoverso 1.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

11 dicembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 172.221.101